

IL CONCEDENTE



IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI MIRABELLO



IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n. 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

Graziano Pattuzzi

Legenda

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO



Beni di valore storico ed architettonico
D.lgs. 42/2004

ZONE PRODUTTIVE E AMBITI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI



Ambiti specializzati per attività produttive



Ambiti specializzati per attività produttive di nuova espansione (AP)



Ambiti agricoli periurbani



Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

ZONE A DOMINANTE RESIDENZIALE



Ambiti urbani consolidati



Ambiti consolidati in territorio agricolo

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI



Dotazioni territoriali territoriali di progetto



Concentrazione e/o sistema di dotazioni entro gli Ambiti



Zone di valore naturale e ambientale (SIC e ZPS ed art. 25 del PTCP)



Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 del PTCP)




Fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati (art.142 D.L.gs. n°42/2004)



Fasce fluviali P.S.A.I. (Bacino del Po e Bacino del Reno)


PRINCIPALI ELEMENTI DI VINCOLO E AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE



Dossi di rilevanza storico documentale (a) e di rilevanza idrogeologica(b)



Zone di interesse storico testimoniale:
"Partecipanza"



Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (artt. 17 e 19 del PTCP)



Elettrodotti alta tensione e relativa fascia di rispetto



Metanodotto di prima specie

MOBILITÀ DI PROGETTO



Metropolitana di superficie



Superstrada Cispadana - tracciato di progetto



Caselloci previsti per Autostrada Regionale Cispadana



Corridoio infrastrutturale Autostrada Regionale Cispadana



Nuova viabilità d'ambito



Viabilità esistente da riqualificare



Proposta del D.P. di integrazione alla viabilità principale



Tratti alternativi alla viabilità di connessione all'Autostrada Regionale Cispadana proposta dal progetto preliminare a base di gara



Principali nodi della nuova viabilità



Integrazioni alla viabilità esterna all'Associazione




Interventi di ambientazione e mitigazione della viabilità



Nuove connessioni ciclabili-pedonali e di fruizione del territorio

1





STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE


QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Legenda

- D3 - Zona Produttiva
- D4 - Zona Produttiva
- E1 - Zona Agricola
- E2 - Zona Agricola
- E3 - Zona Agricola
- E4 - Zona Agricola
- E4/a - Zona Agricola
- E5 - Zona Agricola
- ◆ Rilevanza Idrogeologica
- ◆ Rilevanza Storico Documentale e Paesaggistica
- * * * Aree di Importanza Storica-Architettonica-Ambientale
- Edifici di Interesse Architettonico
- Censimento Edifici in Zona Agricola
- Patrimonio Edilizio Rurale
- Delimitazioni Centro Edificato
- Maceri
- Delimitazioni Parchi
- Zone Tutela Corsi Acqua
- Fasce Rispetto Stradale
- Fasce Rispetto Ferroviario
- Fasce Rispetto Metanodotto
- Fasce Rispetto Elettrodotto Aereo
- Fascia di Rispetto Fluviale
- Fascia di Rispetto Stradale
- Invasi ed Alvei di Fiumi e Corsi d'Acqua
- * * Viabilità Storico Panoramica
- Piani Particolareggiati (Poggio Renatico)
- Zona Tutela Caratteri Ambientali
- Zona di Concentrazione di Materiali Archeologici
- Pista Ciclabile







PIANO STRUTTURALE COMUNALE

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

2.1 - Il sistema delle aree agricole e le Unità di paesaggio (artt. 8 e 11 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il paesaggio è definito mediante Unità di Paesaggio (U.P.). Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio di cui alle allegate schede.

L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali. Esse sono individuate dal PTCP.

(omissis)

Esse costituiscono pertanto quadro di riferimento essenziale per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi del PTCP, il quale ne descrive la genesi storica e le caratteristiche morfologiche, riportate nel Quadro Conoscitivo (sezione C1- pag. 62) , cui si rimanda, nonché i principali elementi specifici da tutelare di seguito riportati.

PRESCRIZIONI

Il territorio dell'Associazione Altoferrarese è interessato da 5 unità di paesaggio di rango provinciale:

- Unita' di paesaggio n°1 "dei Serragli",
- Unita' di paesaggio n°2 "della Partecipanza ,
- Unita' di paesaggio n°3 "delle Masserie",
- Unita' di paesaggio n°4 "Valli del Reno",
- Unita' di paesaggio n°10 "Ambiti naturali fluviali",

(omissis)

2.2 - Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale (art. 19 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art.19 del PTCP. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi

naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese.

INTERVENTI AMMESSI

Nelle aree oggetto del presente articolo sono ammessi:

a. gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica di cui agli artt. 2.4 e 2.5, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano;

(omissis)

INTERVENTI AMMESSI CON CONDIZIONI

La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di campeggi nelle aree oggetto del presente articolo può essere contenuta esclusivamente in programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d'area formati ed approvati con la partecipazione diretta della Amministrazione Provinciale. Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di

nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Le seguenti infrastrutture:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- (omissis)*

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, le aree ricadenti all'interno degli ambiti urbani consolidati e comunque tutte le aree indicate al comma 8 dell'art. 19 del PTCP.

Le aree di cui al presente articolo sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore paesaggistico" di cui all'art. A-18 della legge citata e di cui al successivo art.9.1, lettera b).

2.3 - I dossi: matrici morfologiche del territorio (art. 20 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art.20 del PTCP.

(omissis)

In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:

- a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
- b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica, non più visibili sul micro rilievo.

PRESCRIZIONI

Nelle aree di cui al presente articolo le azioni di tutela dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare al massimo la impermeabilizzazione del suolo, ovvero

favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio secondo modalità definite nel RUE.

Ai dossi di valore storico-documentale ricadenti nel territorio rurale come definito ai sensi della L.R. 20/2000 si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.2.2 - Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale.

(omissis)

2.4 – Le reti ecologiche di primo livello - rete primaria e secondaria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC2, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 27-ter, 27-quater, del PTCP in attuazione al progetto di Rete e Ecologia Provinciale (REP).

(omissis)

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare i processi di impoverimento biologico e di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, presenti in particolare nei territori di pianura, salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone di nuovi;

- b) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione con i territori limitrofi;
- c) valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- d) promuovere il controllo della forma urbana e della infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
- e) promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno POC, perequazione ed applicazione degli standard "a distanza", piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R. 20/2000);
- f) promuovere il coordinamento della pianificazione dei diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli stessi Enti competenti;
- g) favorire la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;
- h) minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;
- i) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità, qualora ripensate e progettate non come meri vettori di flussi ma come sistemi infrastrutturali evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico;
- j) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria, se integrate e potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare ciclopedinale, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a "priorità ambientale";
- k) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- l) associare alla funzione ambientale della rete ecologica, quella di strumento per la diffusione della conoscenza e delle corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico testimoniali ed economiche, nell'intento di instaurare circuiti virtuosi atti a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell'ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

E' quindi importante sottolineare come questo vincolo è da intendersi trasversale rispetto a qualsiasi intervento di trasformazione.

Il PSC recepisce ed individua la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP), comprendente la rete primaria e secondaria, che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano, demandando al RUE ed al POC l'articolazione normativa per la loro attuazione e/o valorizzazione sulla base dell'Abaco degli interventi progettuali allegato e parte integrante delle Norme del PTCP. Rispetto a tali indicazioni, la strumentazione urbanistica attuativa comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva

delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le Norme citate.

DEFINIZIONE DEGLI "ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE"

La REP è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione (come descritti all' art. 27-quater del PTCP):

- Nodi ecologici: costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP.

(omissis)

- Stepping stones: sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete.

- Corridoi ecologici: sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica.

I Corridoi ecologici si suddividono in primari, secondari e locali. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello;

Il PSC individua i corridoi ecologici locali.

I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- Areali speciali: costituiti da ampie porzioni di territorio corrispondenti a contesti territoriali con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Nel territorio dell'Altoferrasese è identificato l'"areale dei maceri" (tra i Comuni di Cento e Sant'Agostino).

(omissis)

DIRETTIVE

Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell'area della pianura ferrarese, gli interventi di realizzazione della REP dovranno ottenere:

(omissis)

b) una prevalenza di ambienti di "ricostruzione della complessità rurale" (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruder) per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più antico impianto, in corrispondenza delle UdP "delle Masserie" e "della Partecipanza";

(omissis)

Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.

(omissis)

2.5 – Le reti ecologiche locali

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC2, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 27-quinquies del PTCP.

DIRETTIVE

Nella definizione e realizzazione della rete ecologica locale il PSC ed il RUE attraverso le indicazioni normative inerenti le singole trasformazioni del territorio dovranno attenere ai seguenti obiettivi ed indirizzi:

a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;

- b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;
- c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità florofaunistica ed ecosistemica;
- d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;
- e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;
- f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);
- g) favorire la fruizione "dolce" degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;
- h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza alle differenti Unità di Paesaggio.

PRESCRIZIONI

Modifiche limitate ai corridoi ecologici di cui al presente articolo possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in

diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione del PTCP.

Il POC ed il RUE definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco compatibili.

Fatta eccezione per quanto stabilito dalle schede di progetto allegate al presente articolo, nelle unità funzionali della rete ecologica di livello locale non è consentita, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacibili, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono.

(*omissis*)

Il RUE contiene la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde, anche attraverso l'allegato Regolamento, in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

Le prescrizioni e direttive di cui agli artt. 2.4 e 2.5 delle presenti norme relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la REP si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi.

Il PSC elaborato in forma associata definisce la rete ecologica locale o di terzo livello, sulla base di una analisi di tipo ecologico-territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ad integrazione della rete ecologica di primo e di secondo livello ed individua le aree nodali e di interconnessione della rete specificandone gli indirizzi progettuali (vedi tav. PSC2).

(*omissis*)

2.6 - Altri strumenti e progetti comunali e sovracomunali per la tutela e valorizzazione del territorio:

- a) Il "sito Unesco"
- b Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
- c) Le Aree di Riequilibrio Ecologico
(omissis)

b) Rete natura 2000 (SIC e ZPS)

Le zone oggetto del presente punto, sono individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC2 Rete Natura 2000 è un progetto che trae origine dalla Direttiva Europea n. 43 del 1992 denominata "Habitat" finalizzata alla conservazione della diversità biologica e, in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari.

(omissis)

2 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonic SIC e ZPS (IT4060016).

Quest'area ripercorre il corso del PO, è caratterizzata dalla presenza di larghe anse e profonde golene. Per le porzioni di territorio comunale interessate da perimetrazioni di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e/o da Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, il Comune contribuisce alla formazione del Piano di gestione e recepisce nel RUE le misure di conservazione emanate dalla Provincia.

Le aree di cui al presente punto sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale" di cui all'art. A-17 della legge citata e di cui al successivo art. 9.1, lettera a)

(omissis)

5.9 – Fasce di rispetto e prescrizioni relative ad infrastrutture ed impianti

Fasce di rispetto stradale

(omissis)

Il RUE dovrà evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato. Saranno considerate:

- le strade esistenti,
- le strade in corso di realizzazione,
- le strade in fase di progettazione , qualora già dotate di progetto definitivo approvato.

La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze eventualmente prescritte dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT).

In caso di:

- approvazione della classificazione definitiva della strade da parte degli organi competenti,
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati,
- entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti,

le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE con determina dirigenziale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

Nelle fasce di rispetto stradale il RUE, detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammessi e agli usi consentiti nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

(omissis)

Fasce di rispetto degli elettrodotti

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolate dalla L.R. 30/2000 nonché della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001. Esse sono determinate in base a quanto stabilito dal Decreto 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti).

Il RUE dovrà evidenziare nella propria cartografia la rete degli elettrodotti ad alta e media tensione, nonché la relativa “fascia di rispetto”, ovvero la “fascia di prima approssimazione (Dda), in attesa della comunicazione da parte del gestore alle autorità competenti dell’ampiezza delle fasce di rispetto stabilite secondo le modalità fissate dal D.M. 29 maggio 2008.

Per le parti in cui i suddetti elettrodotti attraversano il territorio urbanizzato ovvero aree ricomprese in PUA già approvati, il RUE indica inoltre, ai sensi del punto 13.1 della direttiva regionale n. 197/2001, i limiti di una fascia più ristretta, di larghezza pari a quella stabilita nella citata direttiva regionale come “fascia di rispetto” per il perseguitamento del valore di cautela, definito in un valore massimo diesposizione al ricettore di 0,5 micro-tesla.

Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell’obbiettivo di qualità.

(omissis)

5.3 - Elettromagnetismo

(omissis)

8. Le fasce di rispetto e le eventuali fasce di attenzione cartografate nel PSC e nel RUE decadono o si modificano in conseguenza di demolizione, spostamento, interramento, miglioramento tecnico dei conduttori delle linee individuate, ovvero in conseguenza della determinazione di differenti parametri di qualità ad opera delle Autorità competenti, senza che ciò comporti variante agli strumenti di pianificazione. Le modifiche possono essere applicate con semplice determinazione dirigenziale.

TITOLO III - INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

6 - Infrastrutture per la mobilità e dotazioni territoriali

6.1 - Infrastrutture per la mobilità: assunzione delle determinazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e previsioni progettuali del PSC

Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.

Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e quindi individua nelle tavole di piano:

- la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano;
- la rete del sistema della mobilità ciclabile e pedonale.

In particolare per quanto riguarda l'autostrada “Cispadana” il PSC individua nelle tavole di piano un corridoio corrispondente allo sviluppo progettuale più recente disponibile. Dato lo stadio ancora preliminare delle progettazioni effettuate finora, tale corridoio assume un valore orientativo.

Quando il progetto definitivo della autostrada “Cispadana” sarà approvato, esso sarà recepito nel POC, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC anche qualora tale progetto dovesse discostarsi dal corridoio indicato.

Nelle tavole di piano sono indicati ideogrammaticamente, sia con riguardo alla “Rete di Base di interesse regionale”, come definita dal PRIT, sia con riguardo alla rete stradale extraurbana di interesse locale gli interventi di miglioramento e qualificazione.

Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore di schematizzazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato e la posizione dello stesso. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici di inedificabilità ed espropriativi; sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui ricadono.

Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico conformativo ed espropriativo sull'area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di

larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della Strada per tale tipo di strade.

Dopo l'approvazione del progetto da parte degli enti competenti, questa ha effetti di vincolo di inedificabilità riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.

Contestualmente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.

(*omissis*)

6.3 – Dotazioni territoriali

(*omissis*)

c) Dotazioni ecologico-ambientali

Contribuiscono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:

(*omissis*)

- le fasce di rispetto stradale e ferroviario, ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;

(*omissis*)

8 - Territorio urbanizzabile

8.1 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani

AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione per nuova urbanizzazione finalizzata all'espansione del tessuto urbano.

(*omissis*)

Qualora gli ambiti di cui ai punti a) e b) siano soggetti a vincoli sostanziali all'edificazione per disposizioni legislative o regolamentari sovraordinate al PSC, esse saranno utilizzabili entro i limiti derivanti dal rispetto dei vincoli stessi.

(*omissis*)

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE AL POC ED AL RUE

(*omissis*)

8.2 – Nuovi ambiti specializzati per attività produttive

AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il PSC individua i nuovi ambiti specializzati, destinate all'insediamento di attività produttive, secondarie e terziarie.

(*omissis*)

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE AL POC ED AL RUE

(*omissis*)

8.3 – Prescrizioni generali relative ai nuovi insediamenti

(*omissis*)

9 -Territorio rurale

9.0 – Territorio rurale. Definizione ed obiettivi di valorizzazione

1. Il Territorio rurale è definito dall'insieme dello spazio extraurbano, caratterizzato dalla compresenza e dalla interazione delle componenti e dei valori fisico - morfologici, naturali, ambientali, paesistici, antropici, culturali, infrastrutturali, socio-economici.

Esso non comprende gli spazi utilizzati per le infrastrutture portanti Il territorio rurale si articola per parti omogenee in cui integrare e rendere coerenti le politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con quelle volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

(*omissis*)

9.1 – Classificazione del territorio agricolo

Ai sensi degli artt. da A-16 a A-20 della L.R. 20/2000, il PSC individua gli ambiti rurali suddivisi secondo la seguente classificazione:

9.1.1. Ambiti di valore naturale e ambientale

(*omissis*)

9.1.2. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

(*omissis*)

9.1.3. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

(*omissis*)

9.1.4. Ambiti agricoli periurbani

1. Sono zone di contatto con il sistema insediativo urbano che interagiscono con esso in termini di relazioni ecologiche, paesaggistiche, funzionali e necessitano di reciproche esigenze di protezione.

(*omissis*)

4. Gli interventi di cui al precedente comma sono disciplinati dal R.U.E. Ove, per l'attuazione degli stessi, fossero ipotizzabili interventi di rilevante interesse urbano e pubblico o che comportino adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, tali interventi devono essere definiti ed approvati dal P.O.C. e possono essere oggetto di accordi con i privati interessati ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 e smi.

9.1.5. Altri insediamenti in territorio agricolo

(*omissis*)

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SPECIFICA CARTOGRAFICA E NORMATIVA

Art. 5 - DISTANZE TRA I FABBRICATI, DALLE STRADE, DAI CONFINI DI PROPRIETA' E DAI CONFINI DI ZONA

Le distanze così come definite all'art. 3 punto 11 del R.E. si misurano rispettivamente:

- D1 = distanze fra i confini di proprietà;
- D2 = distanze fra i fabbricati;
- D3 = arretramenti o distanze dai limiti di zona e dalle strade.

Per confini di zona si intendono i confini che separano le diverse zone così come definite nei successivi articoli.

La distanza dai confini di zona non si applica nei confronti delle zone o fasce di rispetto stradale.

(omissis)

Le norme di zona recano prescrizioni specifiche relative alle distanze minime. Nel caso in cui tali Norme non prevedano proprie prescrizioni di distanza minima si applicano i minimi qui di seguito indicati.

(omissis)

D3 - Distanze dalle strade

(omissis)

Art. 26 - ZONA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE AD INTERVENTO DIRETTO - C2

1 - Si tratta della quota di nuova espansione prevista al 4° e 5° comma dell'art. 38 della L.R. 47/78 e successive modifiche.

(omissis)

Art. 31 ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE - D3 -

1 - Le zone produttive urbane "D3" sono zone destinate ad insediamenti produttivi, di nuovo impianto.

(omissis)

6 - Prescrizioni particolari:

a) Le distanze dalle strade di interesse sovracomunale possono essere concordate tramite Piano Particolareggiato con gli Enti interessati (Comune, Provincia, ANAS, ecc.) e secondo i disposti dell'art. 32 delle presenti Norme.

(omissis)

Art. 30 - ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO - D2

1 - La zona produttiva urbana "D2" è una zona destinata ad insediamenti industriali di completamento.
(omissis)

Art. 32 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' ESISTENTE E DI PROGETTO E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1 - Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- le strade
- i nodi stradali
- i parcheggi
- le fasce di rispetto

2 - Nella zona destinata alla viabilità, l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali, degli spazi di sosta e parcheggio, ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle relative opere; i progetti esecutivi approvati sostituiscono a tutti gli effetti le indicazioni del P.R.G./V. e riadeguano le fasce di rispetto; in assenza del progetto esecutivo, l'indicazione del P.R.G./V. è vincolante nei confronti degli interventi edilizi.

(omissis)

4 - Usi previsti:

a) Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi 3.1, 3.2., 3.3, sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate esistenti, parcheggi, percorsi pedonali ciclabili.

b) Nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti commi 3.1, 3.2, 3.3 è consentita la destinazione U21 - Distributori di carburante - nonché manufatti destinati al ristoro degli utenti, comprese le aree di parcheggio, i manufatti destinati alla manutenzione delle strade; sono ammesse comunque la sistemazione a "verde", nonché lo svolgimento di attività agricole compatibilmente con la sicurezza stradale e secondo le prescrizioni degli articoli 16 e 17 della L. n. 285 del 30.4.1992, nonchè del D.P.R. n. 495/92 e D.P.R. n. 147/93.

(omissis)

d) Nelle fascie di rispetto di cui ai precedenti commi 3.1, 3.2, 3.3, è consentita la destinazione d'uso U22 (impianti tecnologici). Tale uso è subordinato al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente proprietario della strada, fatto salvo quanto previsto nel Codice della Strada in materia di distacchi dalle strade.

(omissis)

ART. 33 - FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE ELETTRICHE

Nelle tavole di PRG riguardanti la individuazione delle fasce di rispetto per il conseguimento degli obiettivi di qualità, ai sensi del punto 13.3 della direttiva regionale adottata con Delibera Regionale n°197 del 20.02.2001, sono indicati gli elettrodotti esistenti alla data del 18.11.2000, con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt, e le relative fasce di rispetto, per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 e 0,5 micro tesla di induzione magnetica.

(omissis)

La fascia di rispetto individuata nelle tavole di piano è puramente ideogrammatica, in fase di progetto andrà quindi verificato il reale tracciato e ingombro dell'elettrodotto, e richiesto il parere all'Ente proprietario.

(omissis)

Art. 34 - ZONA DESTINATA ALLE PISTE CICLABILI

Il P.R.G./V. indica con apposita simbologia sia a livello territoriale che urbano zone destinate e da destinarsi a piste ciclabili, al fine di determinare una fruizione turistico-rivisitativa del territorio comunale ed un collegamento funzionale interno alle aree urbane. Tali zone possono essere individuate anche nelle fasce di rispetto stradale, fluviale e sulle arginature.

Devono essere regolamentate per gli accessi e per gli attraversamenti.

Possono essere alberate utilizzando essenze arboree di cui al successivo art. 51. Tali zone, pur essendo inedificabili, concorrono alla determinazione della capacità insediativa sia in zona agricola che nel centro urbano.

TITOLO IV

ZONE AGRICOLE

Art. 38 - ZONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA "E" DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

1 - Le zone agricole sono le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole, zootecniche, forestali, ambientali, e naturalistiche ovvero recuperabili alla produzione agricola, comunque ad attività direttamente connesse alla produzione, nonchè recuperabili ad usi ambientali e naturalistici coerentemente con quanto previsto dal Piano Paesistico.

(omissis)

Art. 44 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE AGRICOLE

(omissis)

Art. 46 - ZONA AGRICOLA DELLA TENUTA SESSA - E2

1 - La zona di cui al presente articolo ha una organizzazione fondiaria tipica delle grandi proprietà agricole di antica conduzione a mezzadria.

2 - E' una zona con un appoderamento fortemente caratterizzato da una viabilità interna costituita da strade bianche fiancheggiate da filari di pioppi e da piantate di gelsi e ciliegi. Ricca di aree umide e stagni, e di corti agricoli tipiche e ancora leggibili, costituite dall'edificio residenziale, dalla stalla e fienile, e edifici di servizio.

3 - E' una zona totalmente compresa nel perimetro dell'Oasi di protezione faunistica detta "la Boscona" riconosciuta con delibera della Provincia n.

4 - Usi e interventi consentiti come nelle zone E1, dovranno comunque tendere al mantenimento delle caratteristiche fisiche e ambientali ancora così fortemente presenti.

Art. 47 - ZONA PRODUTTIVA AGRICOLA A VINCOLO PARZIALE - E3

1 - La zona di cui al presente articolo è una zona agricola di tutela di caratteri ambientali e morfologici del territorio, corrispondente a paleovallei fluviali e dossi di pianura.

2 - E' una zona agricola prevalentemente appoderata, con edifici agricoli destinati ad usi abitativi e produttivi collocati in zone delicate dal punto di vista morfologico e ambientale.

3.- Usi ammessi e interventi consentiti:

Gli usi ammessi sono: AG1, AG2, AG7, AG8.

Interventi ammessi: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, NC1, NC2.

4.-Prescrizioni particolari:

(omissis)